



UFFICIO PER LE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO
INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004 N. 206 E DI PRESIDERE IL TAVOLO TECNICO DI CUI AL D.P.C.M. DEL 22 DICEMBRE 2008

Roma, 24 ottobre 2014

Prot. N. 14-C-0937-L.206/VT
(ALL.TI 1)

All'Unione Familiari Vittime di stragi
Via Polese, 22 - 40122, Bologna
bologna@stragi.it
bolognesipaolo@libero.it

All' A.I.V.I. TER "Associazione Italiana
Vittime del terrorismo". ONLUS
c/o Amministrazione Provinciale di
Torino
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino
info@studionotaristefano.it
roberto.dellarocca@email.it

OGGETTO: art. 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

A seguito dei nuovi chiarimenti richiesti per il tramite di questo Ufficio al Ministero della Salute, circa il funzionamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, si rappresenta che il citato Dicastero, con nota del proprio Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, qui pervenuta in data 23 ottobre u.s., ha rassegnato gli elementi di chiarificazione che si riportano integralmente in allegato.

IL DIRIGENTE
(Cozzoli)

In ordine alla ulteriore richiesta di chiarimenti in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, formulata dalle associazioni delle vittime del terrorismo e da Lei inoltrata allo scrivente Ufficio con nota dell'8 settembre u.s., si rileva quanto segue.

Come specificato in precedenza, la regola generale operante in materia di prescrizioni farmaceutiche è che le stesse, a prescindere dal fatto che l'assistito sia esente o meno, possono essere utilizzate solo nelle farmacie della Regione nell'ambito della quale opera il medico prescrittore.

L'assistito vittima del terrorismo che si trovi temporaneamente al di fuori della regione di residenza ed abbia necessità di medicinali, dunque, allo stato attuale, deve necessariamente munirsi, come qualsiasi altro assistito, di prescrizione farmaceutica rilasciata da un medico (di medicina generale o specialista pubblico) operante nella stessa Regione nella quale è ubicata la farmacia.

La suddetta prescrizione potrà essere effettuata nell'ambito di una visita occasionale a pagamento (effettuata da un MMG o da uno specialista pubblico) e dovrà, ai fini dell'esenzione, riportare il codice di esenzione V01 o altro codice equivalente previsto dalla specifica normativa regionale.

Relativamente alle prescrizioni relative a prestazioni di specialistica ambulatoriale, invece, il problema non si pone.

L'assistito che abbia, dunque, necessità di effettuare una prestazione di specialistica ambulatoriale inclusa nei livelli essenziali di assistenza e che sia in possesso di prescrizione medica che riporti il relativo codice di esenzione (V01), può recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata accreditata del territorio nazionale e far valere il proprio diritto, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria potrà essere fatta valere dall'assistito con codice V01 anche per le prestazioni di Pronto soccorso rese al di fuori della Regione di residenza, salva diversa indicazione regionale.

Si ricorda, infatti, che la legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) esclude dal pagamento del ticket di 25 euro, previsto per prestazioni erogate in regime di Pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate in "codice bianco" (prestazione non urgente), gli assistiti esenti ed i minori di anni

14. Le Regioni, tuttavia, hanno dato recepimento alla predetta norma con proprie disposizioni che, talvolta, differiscono rispetto alla previsione nazionale.

Per ulteriori chiarimenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni rese in Pronto soccorso si suggerisce, dunque, di contattare i diversi Assessorati alla sanità.

Cordiali saluti.

dy